



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nota Circolare n. 10155 del 24.03.2022

**Riclassificazione delle strutture turistico - ricettive per il quinquennio 2022-2026**  
**Linee di indirizzo**

Il Dirigente Generale,

- vista la Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 “Norme per il turismo” e ss. mm. ii. che all’art. 4 prevede “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica”;
- visto il D.A. n. 3098 del 22 novembre 2018 recante “ Modifica dei requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive”;
- visto il D.A. n. 1507 del 05 giugno 2019 che, in ragione delle modifiche introdotte dal citato D.A. n. 3098/2018, prevede un regime transitorio *”per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni adottando una tempistica certa e condivisa”*;
- visto il D.A. n. 1736 del 08 luglio 2021 con il quale è stato previsto per le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione il pieno rispetto, senza deroga alcuna, della normativa vigente e dunque l’adeguamento delle strutture ai requisiti minimi di cui all’allegato A al Decreto assessoriale n. 3098/2018 - preventivamente alla presentazione della SCIA presso i SUAP territorialmente competenti - nonché alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
- vista, infine, la nota prot. n. 705 del 03 marzo 2021 con la quale l’Assessore regionale al Turismo ha prorogato il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria generato dalla diffusione del Covid-19,

emana la presente Circolare contenente le linee di indirizzo atte a meglio orientare l’azione amministrativa nell’adozione dei provvedimenti di classifica delle strutture ricettive in scadenza a decorre dal prossimo 31 marzo 2022, data di ufficiale cessazione dello stato di emergenza sanitaria ai sensi del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, convertito nella Legge 18 febbraio 2022 n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022 n. 41.

Il D. A. 3098/2018 innova, rispetto al D.A. n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, la materia regionale sui requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive come definite all’art. 3 della L.r. n. 27/96 al fine di renderla inequivocabile e meglio integrata con altri provvedimenti normativi nazionali con particolare riguardo ai requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. Ma non solo: lo stesso D.A. n. 3098/2018 recepisce il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”* e ss.mm.ii prevedendo che tutte le

strutture ricettive si adeguino alle prescrizioni dell'art 5, punto 5.3 del citato D.M. n.236/89 ovvero che *“Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici”*.

Ai fini dell'adeguamento delle strutture ai requisiti minimi di cui all'allegato A del decreto assessoriale n. 3098/2018, con il D.A. n. 1507/2019 è stato introdotto un regime transitorio a garanzia dell'adozione, da parte degli operatori, di una tempistica ben definita e condivisa nel procedere agli adeguamenti strutturali necessari a rendere le strutture ricettive rispondenti ai requisiti minimi richiesti per l'ottenimento della classifica.

Nello specifico sono state previste le seguenti due tipologie di casistiche:

1. la prima riguarda le strutture pre-esistenti e classificate alla data di pubblicazione del D. A. n. 3098/2019;
2. la seconda riguarda invece le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione.

Per le aziende turistico-ricettive di cui al precedente punto 1., l'art. 1 del D. A. n. 1507/2019 prevede che: *“Le aziende turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato “A” al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato in GURS n.51, parte I, del 30 novembre 2018, già esistenti e classificate alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno facoltà a loro autonomo giudizio di adeguare le strutture ai requisiti minimi ivi fissati entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure, se superiore, entro il termine fissato per la revisione della classifica di cui al comma 4, dell'art.4 della L.r. n.27/1996”*. Non appare superfluo a tal riguardo ribadire, in questa sede, quanto già chiarito con la nota prot. n. 6585 del 27 febbraio 2020 del Dipartimento Turismo circa la corretta interpretazione della *“facoltà di adeguare le strutture ai requisiti minimi...”*. Quest'ultima *“facoltà”*, infatti, nell'ambito delle previsioni del D.A. richiamato, si riferisce non già a una scelta discrezionale bensì alla possibilità, riconosciuta a ciascuna azienda, di scegliere se ottemperare all'obbligo di adeguare le strutture ai requisiti minimi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del D.A. n.1507/S2TUR ovvero allo scadere del provvedimento di classifica previsto dalla L.R. 27/96. Inoltre, ai fini della salvaguardia degli investimenti delle strutture ricettive che hanno già avviato l'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento di contributi pubblici gravanti sul PO FESR 2014/2020, a fronte di progetti redatti in conformità ai requisiti fissati in vigore del Decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, lo stesso D. A. n. 1507/2019 all'art. 3 stabilisce che: *“Le aziende o le imprese turistico ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'allegato “A” al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella GURS n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di*

*finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico ricettive, a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, possono acquisire, in regime transitorio, per un quinquennio decorrente dalla data di trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) al competente S.U.A.P., il provvedimento di classifica secondo i requisiti minimi di cui all'allegato "A" del Decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014".*

Quanto alle aziende turistico-ricettive di nuova istituzione di cui al precedente punto 2, non esistenti alla data di pubblicazione del D. A. n. 3098/2018, queste adeguano, di norma, le strutture ai requisiti minimi preventivamente alla presentazione della SCIA presso i competenti SUAP, così come previsto dall'art. 2 del D. A. n. 1507/2019. Le stesse, qualora intendano avvalersi delle disposizioni di cui al citato art. 3 del decreto assessoriale n. 1507/2019 sono tenute a presentare ai SUAP territorialmente competenti copia dell'istanza di finanziamento (e della relativa ricevuta) unitamente alla SCIA. Sarà cura dei singoli SUAP provvedere al successivo inoltro della documentazione alle competenti Città Metropolitane/Liberi Consorzi di comunali, che, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederanno alla conseguente istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di classifica di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/96.

Alla luce delle difficoltà interpretative rappresentate dalle Città Metropolitane e dai Liberi Consorzi comunali riguardo la corretta applicazione delle disposizioni contenute nei decreti assessoriali in precedenza citati ai fini del rinnovo quinquennale della classifica delle strutture ricettive, con nota prot.n.1972 del 09.06.2021, l'Assessore regionale al Turismo, preso atto delle criticità rappresentate dalle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria, ha ravvisato la necessità di riformulare alcune delle previsioni dei decreti assessoriali n. 3098/2018 e n. 1507/2019 prevedendo opportune e circostanziate deroghe in ordine alla loro applicazione. Ciò anche in considerazione della particolare congiuntura economica fortemente negativa generata dall'insorgere della pandemica da Covid-19 il cui impatto ha coinvolto l'intera economia regionale provocando pesantissime ripercussioni sul comparto turistico e sulla tutta la filiera di settore.

Il D. A. n. 1736 del 08 luglio 2021 chiarisce le ambiguità interpretative e scioglie le criticità connesse all'applicazione delle previsioni del D. A. n. 3098/2018.

In particolare, il D. A. n. 1736/21 stabilisce che:

- ✓ per le aziende o le imprese turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato "A" al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, **già esistenti e classificate** alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018 e per quelle i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico - ricettive a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, si applica la regolamentazione del decreto n.3098/2018 a **eccezione delle superfici minime e relative cubature delle camere** per le quali si continua ad applicare il D.A. n. 2351/S2TUR del 15 dicembre 2014 pubblicato nella GURS 24 dicembre 2014, n. 54. Le stesse aziende o imprese turistico-ricettive sono in ogni caso tenute al rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui D.M. 236/89, descritte in dettaglio al punto 1.1 "Requisiti minimi" dell'Allegato A al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018.
- ✓ al di fuori delle fattispecie appena descritte, il D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, come modificato dal D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, si applica esclusivamente

e integralmente alle aziende o imprese turistico-ricettive di nuova istituzione.

Appare inoltre utile richiamare l'attenzione su alcune innovazioni introdotte dal D. A. n. 1736/2021 in tema di requisiti minimi per la classificazione in stelle di alcune delle tipologie ricettive previste dall'allegato A al D.A. n. 3098/2018. Nello specifico si riportano, in modo pedissequo, le seguenti modifiche al decreto assessoriale n. 3098/2018 di cui tener conto in occasione della prossima riclassificazione delle strutture ricettive per il quinquennio 2022/2026:

- ✓ l'art. 2 "Alberghi, Motel, Villaggi-albergo", paragrafo 2.1, comma 3 dell'Allegato A al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, è sostituito dal seguente periodo: *"All'interno delle camere d'albergo doppie di superficie non inferiore a mq.14,00, e nelle stanze triple di superficie non inferiore a mq.20,00, in deroga al DPR 30 dicembre 1970, n.1437, è consentita, esclusivamente a richiesta documentata del cliente, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di un bambino di età non superiore ai dodici anni appartenente al nucleo familiare, o di un accompagnatore di persone bisognose di assistenza. Il letto aggiuntivo va rimosso al momento della partenza dell'ospite, al fine di ripristinare il numero di posti letto autorizzati. In tali casi, il numero di posti letto aggiuntivi non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita. Il numero totale degli ospiti contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva deve comunque essere inferiore o uguale al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni o nelle autocertificazioni di prevenzione incendi;*
- ✓ il paragrafo "Impianto di cucina e ristorante" del punto 2.2 CLASSIFICA – 4 stelle - REQUISITI MINIMI –Allegato A - è sostituito dal seguente periodo *"Le strutture ricettive che non possono realizzare la cucina e il ristorante in conseguenza del regime vincolistico di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 o in conseguenza a quanto disposto dalle norme tecniche per le zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici o perché presumibilmente antieconomico, in quanto di capacità ricettiva fino a 50 posti letto, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle dimostrando l'esistenza, in un raggio di 500 metri in linea d'aria dall'albergo di un congruo numero di esercizi di ristorazione dei quali almeno uno - adeguato per qualità e dimensioni - convenzionato con la struttura stessa. In ogni caso la struttura dovrà dotarsi di uno snack bar in grado di assicurare il servizio di ristorazione di base";*
- ✓ il paragrafo 6 "Affittacamere", punto 6.2 "Requisiti minimi dotazioni e servizi specifici, per ognuno dei tre livelli di classifica" sezione "3 stelle" - REQUISITI MINIMI, è integrato, in armonia con le disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID- 19, con la possibilità di prevedere in ogni camera la presenza di un piano cottura a induzione di piccole dimensioni ancorché in regola con la vigente normativa in tema di sicurezza ambientale con i locali di civile abitazione.

Si richiama, altresì, in questa sede, l'attenzione sulle previsioni normative riguardanti la tempistica per la definizione dell'iter amministrativo di classificazione, raccomandandone la scrupolosa osservanza. Secondo quanto normato dall'art. 4, comma 4 della L.r. 27/96 - (Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica) *"I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge."* e dal successivo comma 3 *"La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente."* Più precisamente, la scadenza del quinquennio di classifica, prevista per il 2021, è prorogata fino ai

novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza pandemica, prevista per il 31.03.2022. Pertanto entro il prossimo mese di giugno 2022 i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della L.r. 27/96, o i loro rappresentanti, dovranno inoltrare alla Città Metropolitana/Libero Consorzio comunale competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere al rinnovo della classifica in stelle.

Sarà cura delle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali comunicare tale tempistica a tutte le strutture ricettive ricadenti nel territorio di rispettiva competenza, mediante invio di apposita comunicazione scritta. Non appare infine superfluo evidenziare che l'art. 6 del D.A. 3098/2018 prevede che, ai fini dell'ottenimento del provvedimento di classifica, tutte le strutture ricettive siano dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per tutte le notifiche e le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire una corretta formazione e gestione dell'anagrafica delle strutture ricettive presenti su [Turist@t](mailto:Turist@t), tutte le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali sono tenuti al costante aggiornamento del relativo database mediante il caricamento di tutta la documentazione inerente le strutture ricettive di rispettiva competenza. Per tale ragione si accomanda di evitare la prassi, largamente diffusa, di emettere delibere di classificazione e/o riclassificazione che coinvolgono più strutture ricettive e di prediligere, invece, la redazione di singoli provvedimenti di classifica per ciascuna struttura ricettiva.

Vale la pena di ricordare, infine, che in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali sono chiamati a una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive di rispettiva competenza a garanzia del mantenimento degli standard di qualità del sistema di accoglienza, essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Sicilia. Tale attività di vigilanza, da svolgere a cadenza semestrale nell'arco dell'anno, prevede la verifica, mediante sopralluogo presso la struttura ricettiva, del possesso dei requisiti necessari all'ottenimento del provvedimento di classifica. In nessun caso è prevista la possibilità di chiedere, in alternativa al sopralluogo, apposita documentazione fotografica comprovante il possesso dei requisiti minimi previsti dal sistema di classificazione regionale.

Il Dirigente Generale  
Lucia Di Fatta

